

Regolamento d'investimento generale

di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

Edizione gennaio 2023

Indice

1. Basi	4
2. Amministrazione del patrimonio	4
3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale	4
4. Strategia di investimento	4
5. Eseuzione dell'investimento	5
6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti	6
7. Integrazione delle disposizioni mancanti	6
8. Riserva di modifica	6
9. Entrata in vigore	6
Allegato I	6
Allegato II	7

Regolamento d'investimento generale

di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

1. Basi

Il regolamento d'investimento generale è emanato dal consiglio di fondazione sulla base dell'art. 49a dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) ed è vincolante per gli organi della fondazione, per la persona incaricata dell'amministrazione (denominata in seguito: organo di gestione) ed altre persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale.

Nell'ambito delle disposizioni di legge, questo regolamento d'investimento stabilisce gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento del patrimonio della fondazione.

Gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento del patrimonio di casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità sono fissati nel regolamento d'investimento per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio. Il patrimonio delle rendite gestite autonomamente è sempre investito in comune secondo questo regolamento d'investimento generale.

I compiti, le competenze e l'organizzazione sono definiti nel regolamento organizzativo, a meno che il presente regolamento non preveda disposizioni divergenti o integrative.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni legali in materia d'investimento, in particolare quelle della LPP e della OPP 2, nonché le direttive delle autorità di vigilanza competenti.

2. Amministrazione del patrimonio

2.1 Tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione del patrimonio della fondazione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di integrità e lealtà nell'amministrazione patrimoniale ai sensi del regolamento organizzativo.

Come amministratori patrimoniali vengono coinvolte solo istituzioni soggette all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA o a un'autorità di vigilanza equivalente.

2.2 L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento, indicata nell'allegato II, fa rapporto al comitato investimenti, al consiglio di fondazione e all'organo di gestione, con cadenza almeno trimestrale, sulle attività d'investimento e sui risultati d'investimento raggiunti nel periodo precedente, comunicando inoltre una prospettiva strategica e tattica.

L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento mette a disposizione del comitato investimenti, del consiglio di fondazione e dell'organo di gestione ulteriori informazioni come i conti quotidiani e la pubblicazione del valore netto di inventario, così come la scheda informativa mensile con le cifre rilevanti del gruppo d'investimento secondo l'allegato II.

Gli amministratori patrimoniali della fondazione d'investimento verificano quotidianamente il patrimonio d'investimento.

2.3 Per ulteriori amministratori patrimoniali si applica per analogia la cifra 2.2.

3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale

L'obiettivo dell'investimento patrimoniale è garantire l'adempimento costante dello scopo previdenziale. Inoltre, attraverso investimenti diversificati si punta a raggiungere una performance complessiva sostenibile, volta a mantenere per quanto possibile anche il valore reale del capitale oltre a quello nominale.

Le liquidità devono essere pianificate e garantite in maniera tale che la fondazione possa adempiere ai suoi impegni finanziari in ogni momento ed entro i termini stabiliti.

L'investimento del patrimonio della fondazione deve essere in sintonia con gli obblighi e con la capacità di rischio della fondazione stessa.

La capacità di rischio della fondazione e i rendimenti target a cui si aspira devono essere definiti sulla base di un'analisi periodica di asset liability management.

4. Strategia di investimento

Su proposta del comitato investimenti e previo accordo con l'organo di gestione, il consiglio di fondazione stabilisce la strategia d'investimento e la ponderazione delle singole categorie d'investimento.

Regolamento d'investimento generale

di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

5. Esezione dell'investimento

5.1 Attuazione della strategia d'investimento

5.1.1 La determinazione, la composizione e la ponderazione delle categorie d'investimento avvengono annualmente tenendo in considerazione l'andamento degli obblighi, dei rendimenti target e della tolleranza al rischio della fondazione, nonché delle aspettative di rendimento e di rischio delle singole categorie d'investimento.

5.1.2 Le riserve di fluttuazione perseguite sulla base della strategia d'investimento scelta sono determinate in conformità al regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

5.1.3 La detenzione di liquidità deve essere definita in base alla capacità di rischio della fondazione e in modo tale che le prestazioni previdenziali e quelle di uscita possano essere versate entro i termini stabiliti. In materia di detenzione di liquidità occorre inoltre tenere conto della situazione sul mercato monetario e dei capitali.

5.1.4 Il consiglio di fondazione è responsabile dei rischi risultanti dalle decisioni d'investimento che ha adottato e dalle istruzioni che ha impartito.

5.1.5 Le perdite derivanti dall'investimento del patrimonio delle casse di previdenza con investimento comune del patrimonio sono a carico del loro patrimonio della fondazione investito in comune.

5.1.6 Delle perdite derivanti dall'investimento separato del patrimonio della fondazione secondo la cifra seguente 5.2.3. (pool d'investimento delle rendite) si fanno carico inoltre le casse di previdenza che hanno investito il patrimonio sotto la propria responsabilità.

5.2 Investimento del patrimonio della fondazione

5.2.1 L'investimento del patrimonio della fondazione avviene conformemente ai decreti federali vigenti.

5.2.2 Il patrimonio della fondazione investito in comune, con riserva delle liquidità necessarie e di eventuali investimenti collettivi nell'ambito di investimenti alternativi secondo l'art. 53 OPP 2 e di infrastrutture, viene investito nel gruppo d'investimento di una fondazione d'investimento definito nell'allegato II.

5.2.3 Per i beneficiari di rendita gestiti autonomamente dalla fondazione viene costituito un pool d'investimento delle rendite. Il patrimonio del pool d'investimento delle rendite, ovvero il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, gli accantonamenti tecnici, le riserve di fluttuazione ed eventuali altre riserve e fondi liberi vengono investiti dal consiglio di fondazione nel gruppo d'investimento di una fondazione d'investimento definito nell'allegato II, come previsto nell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento.

5.2.4 Gli investimenti svolti dalla fondazione d'investimento indicata nell'allegato II di questo regolamento vengono amministrati in ottemperanza alle rispettive disposizioni statutarie e ai regolamentari vigenti. Gli statuti, i regolamenti e le direttive d'investimento della fondazione d'investimento sono parte integrante di questo regolamento d'investimento.

5.2.5 Le liquidità disponibili al di fuori dei gruppi d'investimento vengono mantenute presso la posta o presso una banca svizzera. Per questi conti si applicano le rispettive condizioni vigenti presso tale banca o presso la posta.

5.2.6 Gli averi di conto corrente nei confronti dei datori di lavoro sono crediti della fondazione provenienti dai conti correnti riguardanti il traffico pagamenti con i datori di lavoro. Questi sono consentiti nell'ambito del contratto.

5.3 Modifica delle istruzioni d'investimento

Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare modifiche alle istruzioni d'investimento.

Regolamento d'investimento generale

di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti

I diritti di voto alle assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento sono esercitati dal comitato investimenti, a meno che il consiglio di fondazione non disponga altrimenti in singoli casi. Il diritto di voto deve essere esercitato nell'interesse delle persone assicurate. Ulteriori principi riguardanti l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nell'allegato II.

7. Integrazione delle disposizioni mancanti

Nei casi in cui il presente regolamento non prevede nessuna disposizione per particolari questioni o problematiche, il consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione conforme al senso e allo scopo delle prescrizioni giuridiche, statutarie e regolamentari.

8. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

9. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce tutti i regolamenti d'investimento generali della fondazione validi finora.

Allegato I

Valido dal 1° gennaio 2023

1. Definizione della strategia d'investimento

- 1.1 Composizione e margini dei valori patrimoniali
85-100% quote in fondazioni d'investimento
0-10% investimenti collettivi nell'ambito degli investimenti alternativi secondo l'art. 53 OPP 2 e in infrastrutture
0-5% investimenti presso il datore di lavoro
0-10% detenzione di liquidità operativa (liquidità)
0-1% altri valori patrimoniali

- 1.2 Composizione e margini secondo le categorie d'investimento

Gli investimenti si basano sui seguenti pesi strategici (benchmark):

Azioni Svizzera	17%
Azioni estero	18%
Immobili Svizzera	21%
Ipoteche Svizzera	5%
Obbligazioni in CHF	20%
Obbligazioni in valuta estera CHF hedged	10%
Investimenti in infrastrutture	2%
Investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 OPP 2	6%
di cui private equity	2%
di cui senior secured loans	2%
di cui investimenti subordinati	2%
Liquidità	1%

A seconda del contesto di mercato vengono accettate deviazioni controllate dallo standard del benchmark, rispettando tuttavia i seguenti margini.

Liquidità	0% - 15%
Obbligazioni in CHF	16% - 28%
Obbligazioni in valuta estera CHF hedged	5% - 13%
Obbligazioni in valuta estera	0% - 6%
Azioni Svizzera	11% - 20%
Azioni estero	9% - 23%
Ipoteche Svizzera	0% - 10%
Immobili Svizzera	12% - 27%
Immobili estero	0% - 5%
Investimenti in infrastrutture	0% - 6%
Investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 OPP 2	0% - 15%
per cui private equity	0% - 4%
per cui senior secured loans	0% - 4%
per cui private debt	0% - 2%
per cui investimenti subordinati	0% - 4%
per cui altri investimenti alternativi secondo l'art. 53 OPP 2	0% - 6%

1.3 Definizione della strategia

Per poter ottemperare agli obblighi della fondazione nei confronti dei suoi destinatari, la strategia viene definita a seconda dei rendimenti target e dei principi di matematica finanziaria (sulla base di un'analisi di asset liability management).

2. Investimenti ammessi e limitazioni specifiche per il debitore

- a. Limitazioni debitore
È consentito investire al massimo il 5% del gruppo d'investimento in titoli della stessa società e/o il 10% presso lo stesso debitore. Si ammettono eccezioni per crediti nei confronti

della Confederazione e crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; per tali titoli si applica il limite massimo del 100% e/o del 50%. Gli investimenti in immobili non possono superare, per ogni immobile, il 5% del patrimonio totale.

- b. Investimenti presso il datore di lavoro
Se il gruppo d'investimento della fondazione d'investimento definita nell'allegato II investe in un'azienda affiliata alla fondazione, gli investimenti non garantiti e le partecipazioni all'azienda affiliata non possono eccedere complessivamente il 5% del patrimonio del gruppo d'investimento. Inoltre, i crediti per i contributi non ancora versati di un'azienda affiliata non possono eccedere il 5% del patrimonio investito della fondazione.
- c. Securities lending
È ammesso il security lending. Ad ogni mutuario o intermediario può essere prestato al massimo il 10% di un gruppo d'investimento. Le norme della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e i rispettivi decreti di attuazione si applicano analogamente (art. 55 cpv. 1 lett. A LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA nonché art. 53 cpv. 6 OPP 2).

Allegato II

Valido dal 1° gennaio 2023

1. Gruppo d'investimento disponibile

È disponibile il seguente gruppo d'investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza:
LPP Mix Perspectiva (fondo a investitore unico)

Il gruppo d'investimento è composto da tre tranches.

- La tranche 1, LPP Mix Perspectiva Relax per il patrimonio investito in comune dalla fondazione senza pool d'investimento delle rendite.
- La tranche 2, LPP Mix Perspectiva Pension per il pool d'investimento delle rendite.
- La tranche 3, LPP Mix Perspectiva Choice per il patrimonio investito dalla fondazione in questa tranche su incarico dei clienti affiliati a Perspectiva Choice.

2. Diritti di voto

La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non prevede (secondo l'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa) che i propri investitori possano avvalersi del diritto di voto. Per gli investimenti collettivi nell'ambito degli investimenti alternativi secondo l'art. 53 OPP 2 e delle infrastrutture viene escluso l'esercizio di un eventuale diritto di voto.

Baloise Perspectiva
Fondazione collettiva LPP

c/o Baloise Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basilea
Tel. +41 58 285 85 85
servizioclientela@baloise.ch
www.baloise.ch